
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n. 51/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")”.

(Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, , del 21.09.2012)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 33 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 53 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 55 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 57 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 74 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 77 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 80 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 81 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 83 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 100 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 14 - Modifiche all'articolo 108 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 115 del d.p.g.r. 33/R/2012
- Art. 16 - Norme transitorie

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 luglio 2012;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 23 luglio 2012, n. 656;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 8 agosto 2012;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2012, n. 789;

Considerato quanto segue:

1. è necessario chiarire il diritto dei cacciatori toscani ad ottenere l'iscrizione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani nei limiti di capacità massima stabiliti dalla legge;
2. per una maggior tutela della legalità nell'ambito della detenzione e cessione di uccelli allevati a scopo amatoriale ed ornamentale si prevede l'obbligo di identificare gli uccelli con anello inamovibile e numerato e di appartenenza ad una associazione ornitologica legalmente costituita. E' necessario per permettere agli allevatori di avifauna un'adeguata selezione delle specie a fini espositivi elevare da sei a dieci il numero di riproduttori di specie utilizzabili come richiami vivi e prevedere la possibilità di aumentare il numero di riproduttori previa autorizzazione della provincia;
3. al fine di completare il novero delle specie utilizzabili come richiami vivi è stata aggiunta la specie folaga;
4. al fine di garantire una maggior certezza nell'applicazione della disciplina degli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati si rende necessario specificare che gli stessi non sono soggetti alle regole sulle distanze previsti in generale per gli appostamenti temporanei;
5. è necessario inserire una specifica disciplina delle nuove collocazione degli appostamenti fissi autorizzati per esigenze di coordinamento su tutto il territorio regionale;
6. le altre modifiche al regolamento sono necessarie per la correzione di errori materiali o per il coordinamento del testo normativo;
7. il Consiglio delle autonomie locali ha ritenuto di non esprimere il parere richiesto ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto;

si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. L'articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - ATC di residenza venatoria e modalità di iscrizione (articolo 13 ter l.r. 3/1994)

1. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ambito territoriale di caccia denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria.
2. La prima iscrizione all'ATC di residenza venatoria avviene su domanda del cacciatore all'ATC prescelto ed è convalidata con il pagamento della relativa quota.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 12, ogni anno l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione, che deve essere effettuato entro il 15 maggio.
4. L'ATC garantisce l'iscrizione ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità stabilito all'articolo 8.
5. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all'ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili in base all'indice di densità di cui all'articolo 8, comma 1, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:
 - a) residenza nei comuni toscani ad alta densità venatoria, individuati sulla base di una densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);
 - b) residenza nella provincia in cui è compreso l'ATC (punti 5).;

-
- c) residenza in comuni toscani confinanti con il comprensorio nel quale è ricompreso l'ATC (punti 5);
d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio nel quale è ricompreso l'ATC (punti 1);
e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio nel quale è ricompreso l'ATC (punti 5).
6. All'ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all'indice di densità di cui all'articolo 8, comma 1:
- a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio. I cacciatori residenti nel comune di Firenze hanno diritto all'iscrizione in un ATC tra quelli presenti nella provincia di Firenze;
- b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda deve essere allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l'estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a più richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno tre per ciascuno dei contraenti;
- c) i cacciatori residenti nel comune di Firenze nell'ATC della provincia prescelto.
7. La caccia anticipata alla selvaggina migratoria, prevista dall' articolo 30, comma 6 della l.r. 3/1994, può essere esercitata esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 33/R/2011 è sostituito dal seguente:
“2. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande di cui al comma 1 nel rispetto dell'indice di densità di cui all'articolo 8, subordinatamente all'accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 33 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. Al comma 6 dell'articolo 33 del d.p.g.r. 33/R/2011 dopo le parole “in denaro.” sono aggiunte le seguenti “La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell'equivalente valore in denaro.”

Art. 4

Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 33/R/2011 dopo le parole “in denaro.” sono aggiunte le seguenti “La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell'equivalente valore in denaro”

Art. 5

Modifiche all'articolo 53 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. Al comma 5 dell'articolo 53 del d.p.g.r. 33/R/2011 le parole “specie utilizzabili come richiami vivi” sono sostituite con le seguenti “uccelli appartenenti all'avifauna autoctona”.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 55 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. L'articolo 55 del d.p.g.r. 33/R/2011 è sostituito dal seguente:
“Art. 55 - Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (articolo 40 l.r. 3/1994)
1. La detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione della provincia.
2. Coloro che intendono esercitare l'attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti ad una associazione ornitologica nazionale o comunitaria legalmente costituita. L'eventuale perdita di tale requisito o l'iscrizione ad altra associazione ornitologica deve essere tempestivamente comunicata alla provincia. L'autorizzazione decade in caso di omessa iscrizione o mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione ornitologica prescelta.
3. Coloro che intendono esercitare l'attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono provvedere ad identificare i pullus con anello inamovibile e numerato non oltre il decimo giorno dalla nascita. E' fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.
4. Gli anelli utilizzabili sono forniti all'allevatore dall'associazione ornitologica di appartenenza. Ogni anello deve indicare la sigla dell'associazione, il numero di matricola dell'allevatore, la lettera di

indicazione del diametro dell'anello, il numero progressivo e l'anno di nascita del soggetto.

- 5 Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali non possono essere allevate specie ungulate e, in caso di allevamento di specie cacciabili, non possono essere detenuti più di dieci riproduttori per ogni specie salvo quanto previsto al comma 6.
6. La detenzione di riproduttori di specie cacciabili in numero superiore a dieci deve essere espressamente autorizzata dalla provincia per specifiche e documentate finalità di selezione della specie a fini espositivi.
7. Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla Azienda USL di competenza, possono essere utilizzati, previa autorizzazione dell'ATC e della provincia, anche per il ripopolamento.
8. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie selvatiche possono essere esposti nelle fiere e per le manifestazioni canore purché identificati mediante anello inamovibile e numerato.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 57 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. A comma 1 dell'articolo 57 del d.p.g.r. 33/R/2011 dopo la parola “fischione,” è aggiunta la seguente: “folaga,”.
2. Al comma 3 dell'articolo 57 del d.p.g.r. 33/R/2011 dopo le parole “da richiamo” sono aggiunte le seguenti “di cattura”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 74 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. Il comma 5 dell'articolo 74 del d.p.g.r. 33/R/2011 è sostituito dal seguente:
“5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei, non sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 80 e possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario o del conduttore del fondo.”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 77 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 77 del d.p.g.r. 33/R/2011 è sostituito dal seguente:
“4. La distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi deve essere comunque rispettata in caso di appostamenti temporanei che utilizzino richiami vivi”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 80 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 80 del d.p.g.r. 33/R/2011 le parole “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1, 2 e 3”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 81 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 81 del d.p.g.r. 33/R/2011 è inserito il seguente:
“11 bis. La richiesta di nuova collocazione di un appostamento autorizzato deve essere presentata alla provincia. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, la provincia comunica al richiedente, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. In caso di trasmissione telematica, all'interessato è data comunicazione all'indirizzo elettronico previamente comunicato, per mezzo di posta elettronica certificata o delle altre soluzioni tecnologiche previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene accolta.”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 83 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 83 del d.p.g.r. 33/R/2011 la parola “lui” è sostituita dalla seguente “loro”.

Art. 13

Modifiche all'articolo 100 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del d.p.g.r. 33/R/2011 dopo la parola “selezione,” è aggiunta la seguente “anche”.

Art. 14

Modifiche all'articolo 108 del d.p.g.r. 33/R/2011

1. Al comma 5 dell'articolo 108 del d.p.g.r. 33/R/2011 dopo la parola "cervo" è aggiunta la seguente "appenninico".

Art. 15

Modifiche all'articolo 115 del d.p.g.r. 33/R/2012

1. Il comma 5 dell'articolo 115 del d.p.g.r. 33/R/2011 è abrogato.

Art. 16

Norme transitorie

1. Previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento, le autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali restano valide senza ulteriori oneri a carico degli autorizzati.